



CIRCOLARE N. 16

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO IV

Prot. Nr. 0071375

Allegati: vari

OGGETTO: Art.1 - comma 200 - della legge 24.12.2007,
n.244 - Modifiche alla disciplina
dell'assegno per il nucleo familiare a
decorrere dal 1° gennaio 2008.

Roma, 24 giugno 2008

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI
DELLO STATO

Alle AZIENDE AUTONOME DELLO
STATO

Agli UFFICI CENTRALI DI BILANCIO

Ai SERVIZI ED AGLI UFFICI DI
RAGIONERIA DELLE
AMMINISTRAZIONI E DELLE AZIENDE
AUTONOME DELLO STATO

Alle PREFETTURE – UFFICI
TERRITORIALI DEL GOVERNO

All' AGENZIA DELLE ENTRATE

All' AGENZIA DEL TERRITORIO

All' AGENZIA DEL DEMANIO

All' AGENZIA DELLE DOGANE

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI

Alle DIREZIONI PROVINCIALI DEI
SERVIZI VARI

Alle UNIVERSITA' DEGLI STUDI

Agli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI

Al DIPARTIMENTO DEL TESORO

Al DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AI DIPARTIMENTO DELL'AMMINI
STRAZIONE GENERALE DEL
PERSONALE E DEI SERVIZI DEL
TESORO

e p.c. Alla PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA

Alla PRESIDENZA DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Alla CORTE COSTITUZIONALE

AI CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

Alle PRESIDENZE DEGLI ENTI
REGIONE

Ai COMMISSARI GOVERNATIVI
PRESSO LE STESSE REGIONI

Alla BANCA D'ITALIA - Servizio
Personale Inquadramento Normativo ed
Economico

Alla DIREZIONE GENERALE
DELL'I.N.P.D.A.P.

Alla COMMISSIONE NAZIONALE PER
LE SOCIETA' E LA BORSA

All' ISTITUTO NAZIONALE DI
STATISTICA

AI CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

L'art. 1, comma 200, della legge n.244/2007, prevede che, a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per

la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Decreto interministeriale 25 marzo 2008, pubblicato nella G.U. n.132 del 7.6.2008, ha stabilito, al comma 1 dell'articolo unico, con le Tabelle A e B allegate al Decreto, i criteri per la rideterminazione, dal 1° gennaio 2008, dei livelli di reddito e dei relativi importi dell'assegno per il nucleo familiare nel caso di nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile nonché di nuclei con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (Tab.A) e nel caso di nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un inabile nonché di nuclei con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (Tab. B).

Il citato Decreto assegna all'INPS il compito di elaborare le nuove tabelle secondo i criteri indicati.

In particolare il Decreto in oggetto sancisce, al comma 2, che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le preesistenti tabelle nn.14-17 e 15-18 allegate alle circolari dell'INPS vengono rielaborate ed unificate e, al comma 3, che gli importi delle tabelle nn. 13, 16 e 19, relative ai nuclei orfanili, e quelli delle tabelle nn.20A, 20B, 21C e 21D, riguardanti i nuclei senza figli e con componenti inabili sono aumentati del 10%.

Pertanto alla luce di quanto suesposto le allegate tabelle dell'assegno per il nucleo familiare, rielaborate dall'INPS con circolare n.68 del 10.6.2008, risultano come segue:

- la tabella n.14, unificando le precedenti tabelle nn.14 e 17, riguarda i nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (ex tabella n.14) e i nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (ex tabella n.17);
- la tabella n.15, unificando le precedenti tabelle nn.15 e 18, riguarda i nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile (ex tabella n.15) e i nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (ex tabella n.18);
- le tabelle nn.13, 16 e 19, relative ai nuclei orfanili sono state rideterminate incrementando gli importi dell'assegno del 10%, fermi restando i livelli di reddito familiare che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.

Sono state altresì rideterminate, incrementando gli importi dell'assegno del 10% e fermi restando i livelli di reddito familiare:

- la tabella n.20A, riguardante i nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella, o nipote inabile), che sostituisce la preesistente tabella n.20 allegata alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006;
- la tabella n.20B, riguardante i nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella, o nipote inabile), che sostituisce la preesistente tabella n.20a allegata alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006;
- la tabella n.21C, riguardante i nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile), che sostituisce la preesistente tabella E-tabella C allegata alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006;
- la tabella n.21D, riguardante i nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella, o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile), che sostituisce la preesistente tabella E-tabella D allegata alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006;

Le tabelle A e B della tabella E allegate alla circolare dello scrivente n.26 del 26.5.2006, relative ai nuclei familiari senza figli, pur non avendo subito variazioni, per comodità di consultazione vengono sostituite, rispettivamente, con le allegate tabelle nn.21A e 21B.

Pertanto la preesistente tabella E – tabelle A, B, C e D risulta sostituita dalle tabelle nn.21A, 21B, 21C e 21D.

Si fa presente inoltre che, poiché le modifiche illustrate riguardano i nuclei orfanili e quelli comprendenti soggetti inabili, le tabelle nn.11 e 12 allegate alla circolare dello scrivente n.9 del 16.2.2007 non hanno subito variazioni.

Giova precisare, infine, che sono state aggiornate le misure previste in calce alle tabelle sia delle decurtazioni previste per la presenza nel nucleo familiare di fratelli, sorelle e nipoti sia delle maggiorazioni per i componenti oltre il settimo.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a portare a conoscenza dei dipendenti uffici che amministrano personale il contenuto della presente circolare, informandone anche il personale stesso.

La presente circolare è disponibile in formato elettronico nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze al seguente indirizzo: <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit-i/Ordinament/index.asp> nell'apposita sezione dedicata alla disciplina per l'assegno per il nucleo familiare.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Canzio